



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI MONGRANDO

---

## ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L. R. n° 38/2006 - D.G.R. n° 85-13268/2010

---

### RECEPIMENTO INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

---

DOTT. ARCH. GIULIO CARTA  
Consulente incaricato

---

APRILE 2012

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C. N° 11 IN DATA 26.04.2012

---

## **PREMESSA**

Il presente documento di recepimento degli "Indirizzi e criteri regionali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande" viene redatto in coerenza ed a completamento e integrazione degli altri adempimenti comunali per l'adeguamento alla nuova normativa per il commercio e precisamente:

- Delibera del C.C. n° 15 del 13/03/2007 di recepimento degli indirizzi e criteri regionali di programmazione per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

### **ART. 1- Finalità del provvedimento**

Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite agli esercizi di somministrazione ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della L.R. n. 38/2006 e ss. mm. ed ii. e sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

### **ART. 2 - Recepimento indirizzi della Regione Piemonte**

Con il presente provvedimento si intendono integralmente recepiti gli indirizzi di natura urbanistico commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 ss. mm. ed ii., per quanto non espressamente puntualizzato nel presente atto.

### **ART. 3 - Obiettivi del provvedimento**

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

### **ART. 4 - Definizione di superficie di somministrazione**

Si definisce "superficie di somministrazione" ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

Le terrazze, i balconi, coperti e scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente superficie dell'immobile destinati all'attività di somministrazione, rientrano nel computo della superficie di somministrazione.

La superficie del dehors, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors rappresenta, quindi, sempre ampliamento della superficie di somministrazione. Tuttavia, tale superficie non computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo art. 10 tranne che si sia in presenza di padiglioni o dehors completamente chiusi autorizzati ai sensi dell'art 8 del vigente regolamento per l'allestimento dei dehors.

Non costituisce superficie di somministrazione l'eventuale superficie adibita a vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari purché indicata in planimetria.

#### **ART. 5 - Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/06 o SCIA di cui all'art.12 della L.R. n. 38/06.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore.

#### **ART. 6 - Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale in aree o edifici a destinazione d'uso "Residenziale ed attività diverse, nell'ambito del tessuto residenziale, e destinate ad "Impianti terziari" nel tessuto a destinazione produttiva e comunque ovunque il PRG ammetta destinazioni commerciali ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. F) della L.R. 56/77 ss. mm. ed ii. e dell'art. 24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99 ss. mm. ed ii.

Gli esercizi di somministrazione, per favorire l'integrazione con il commercio al dettaglio in sede fissa, possono insediarsi preferibilmente:

- nelle aree di sviluppo commerciale individuate dall'Amministrazione comunale e precisamente:

##### **1) A.1 Addensamento storico rilevante.**

Corrispondente all'ambito commerciale di antica formazione, sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi e da una buona densità residenziale, individuato nel centro storico di Ceresane con la D.C.C. n. 15 del 13/03/2007 e meglio evidenziato nell'allegato grafico.

##### **2) Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L1**

Nell'ambito delle tre riconosciute dall'Amministrazione comunale in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera a) dell'art. 14 e nell'art. 22 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414/99 ss. mm. ed ii. della Regione Piemonte, recepite nei criteri urbanistico commerciali locali con la D.C.C. n. 15 del 13/03/2007, meglio evidenziate nell'allegato grafico. Tale delibera permette inoltre la possibilità di riconoscere ulteriori localizzazioni L1 in sede di istruttoria delle

istanze di apertura, di variazione della superficie o di settore merceologico e di trasferimento di esercizi commerciali.

- nei nuclei minori a rischio desertificazione così individuati e delimitati dal vigente PRG:
  - Centri storici di Ceresane, Curanuova e San Lorenzo;
  - Nuclei di antica formazione di: Bogetti, Boschetti, Cascina Galli, Catto, Ceresane, Curanuova, Fasoletti, Ferrai, Fussotto, Galliano, Gallo, Granero, Lina, Prella, San Michele, Ruta, Tana, Toso e Vignazze.

È infine ammesso l'insediamento anche in ambiti esterni agli addensamenti, alle localizzazioni ed alle realtà a rischio desertificazione purchè vengano integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 85-13268 ss. mm. ed ii., del PRG e quelle del presente documento.

**ART. 7 - Nuove aperture, trasferimenti, variazione  
della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

- a. delle destinazioni d'uso dei locali di cui all'art. 6 del presente documento;
- b. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c. delle disposizioni in materia edilizia, salubrità dei luoghi e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e. dell'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art. 10;
- f. delle risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art. 11;
- g. delle prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h. delle risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
- i. delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- j. di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle medesime prescrizioni stabilite al comma precedente, fatti salvi i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale per i quali non viene richiesto il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente documento. Se la superficie di somministrazione del locale oggetto di trasferimento è superiore a quella già autorizzata il trasferimento, ancorché nell'ambito dello stesso addensamento, soggiace integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a SCIA ai sensi dell'art. 12 c. 1 e 2 D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010. Nella SCIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 38/06 e di rispettare:

- a) le destinazioni d'uso dei locali di cui all'art.6 del presente documento;
- b) le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia, salubrità dei luoghi e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS e della sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) l'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art. 10;
- f) le risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art. 11;
- g) le prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h) le risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi art 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
- i) le eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- j) tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Le variazioni in diminuzione della superficie di somministrazione soggiacciono alle medesime disposizioni di cui al comma precedente tranne che per quanto attiene il disposto di cui alle lettere e) ed f).

Nel caso di ampliamenti di superficie relativi ad esercizi di somministrazione, già autorizzati, per la verifica del fabbisogno di parcheggi si farà riferimento alla sola superficie in ampliamento come previsto al successivo art. 10.

#### **ART. 8 - Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese**

L'Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano del tessuto commerciale, si riserva di promuovere ulteriori progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana, in coordinamento e nel rispetto delle presenti norme.

Ai sensi dell'art. 12, c. 3, della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268, l'Amministrazione comunale potrà, in caso se ne presenti la necessità, indicare una soglia di presenza minima di esercizi di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito dei nuclei frazionali a rischio desertificazione, con lo scopo di inibire la facoltà di trasferimento di sede delle attività esistenti che, trasferendosi, facessero venire meno la dotazione minima essenziale.

**ART. 9 - Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici**

L'attività degli esercizi commerciali si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici eventualmente individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G. ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n.42/2004.

Ne consegue quindi che anche l'attività degli esercizi di somministrazione soggiace al rispetto delle prescrizioni introdotte dal Comune nel piano regolatore generale, nel regolamento di polizia urbana, nel regolamento edilizio, nel regolamento igienico-sanitario, nel regolamento per la disciplina della occupazione del suolo pubblico con allestimento di dehors stagionali e continuativi nonché nel regolamento esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale o singole attività, aventi valore storico e artistico, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.

Nell'ambito dei Centri Storici di cui al PRG vigente (Ceresane, Curanuova e San Lorenzo), quali contesti di particolare interesse architettonico, storico e documentario, è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande caratterizzati da una tipologia compatibile con la tradizionale locale, pertanto anche l'insediamento di locali etnici e regionali è condizionato ad una proposta di immagine (vetrine, insegne, arredo ed eventuali dehors) coerente con essa.

Il comune si riserva infine di integrare le disposizioni ad oggi vigenti negli strumenti urbanistici e regolamentari locali con eventuali appositi successivi provvedimenti assunti ai sensi del disposto di cui all'art. 7 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e ss. mm. ed ii. per valorizzare le attività inserite in immobili tutelati dal Decreto legislativo 42/2004, soprattutto se ubicate negli addensamenti urbani, al fine di evitarne lo snaturamento o l'espulsione.

**Art. 10 - Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali**

Ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e ss. mm. ed ii. della Regione Piemonte, il fabbisogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. 38/06 ed ss. mm. ed ii..

Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio di titoli abilitativi connessi all'insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione.

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione (dehors) appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso non è computata, tranne che nei casi in cui si è in presenza di padiglioni o dehors completamente chiusi.

Non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di somministrazione. Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il sub ingresso disciplinato dall'art 13. della L.R. 38/2006 ss. mm. ed ii. in quanto cambio di titolarità che, come tale non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione.

Non è richiesto infine il soddisfacimento dei posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità a rischio desertificazione".

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

COMUNE DI MONGRANDO

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI <b>ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A3 - L1</b>
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 ss. mm. ed ii.
25≤S<50	$N = 1 + 0,08 * (S- 25)$
50≤S<100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
S≥100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI <b>ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE</b> AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 – A3 - L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 ss. mm. ed ii.
35≤S<50	$N = 1 + 0,08 * (S- 35)$
50≤S<100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
S≥100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI <b>NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE</b> AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 ss. mm. ed ii.
35≤S<50	$N = 1 + 0,1 * (S- 35)$
50≤S<100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
S≥100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563- 13414/99 ss. mm. ed ii..

Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella esistente in precedenza secondo le seguenti modalità:

1. Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto nelle tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in ampliamento;
2. Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:

$$\text{Fabbisogno } X = \frac{N \times \text{superficie in ampliamento}}{\text{Superficie totale}}$$

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della L.R. n. 56/1977 ss. mm. ed ii. nonché alle norme di cui all' art. 2 della legge n.122 /1989 ed eventualmente dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n.563-13414/99 ss. mm. ed ii., è reperita nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto delle norme di PRGC.

Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A1 nonché nelle localizzazioni commerciali urbane L1 e nelle realtà a rischio desertificazione, la quota di posti a parcheggio di cui al comma precedente, qualora non sia possibile il reperimento fisico, è monetizzabile nel rispetto di quanto previsto dall'Amministrazione comunale nella determinazione degli importi per la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio per gli esercizi di somministrazione ai sensi della DGR n. 85-13268 dell'8.02.2010.

#### **ART. 11 - Norme a tutela della viabilità.**

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c.1 e 2 della L.R. 38/06 ss. mm. ed ii. e dall'art 12 c. 8 D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore a 80 mq.

Sono sottoposte alla medesima valutazione i trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione al di fuori dell'Addensamento/Localizzazione di provenienza, quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore di 80 mq.

La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento A1 e nelle realtà minori a rischio di desertificazione commerciale.

Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto da professionista abilitato, deve essere realizzato in conformità con il disposto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 9 nonché del comma 4 lettera b.3 dell'art. 10 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

#### **ART. 12 - Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità**

Nel caso sia obbligatorio presentare lo studio di impatto sulla viabilità, le soluzioni progettuali che rendono ammissibili l'insediamento devono essere concertate con il comune, oppure con la provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

La realizzazione delle opere oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

#### **ART. 13 - Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario**

Lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell'arco medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione, sarà pertanto onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l'apertura dell'esercizio rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell'afflusso.

Il comune si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti nel caso emergano particolari esigenze conoscitive rispetto a specifiche problematiche puntuali, inerenti la singola istanza autorizzatoria o la singola SCIA.

#### **ART. 14 - Verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali**

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c.1 e 2 della L.R. 38/06 e dall'art 12 c. 8 D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, i titoli abilitativi in materia edilizia sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio da presentare a corredo delle istanze e delle SCIA.

Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

Le **componenti ambientali e paesaggistiche** da esaminare e valutare in tale studio sono:

a. **AMBIENTE ACUSTICO**: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:

a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e dell'art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

a.2. traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 11;

a.3. potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico.

b. **ATMOSFERA**: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 – Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi art. 21, comma 1, lettera a) b) e q) della L.R. 28 Maggio 2007 n° 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"; dal D.Lgs.. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:

b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi;

b.3. gli effetti indotti del traffico generato dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 11.

c. **PAESAGGIO**: qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, oppure in vicinanza di SIC, dimostrazione asseverata sottoscritta da professionista abilitato che sono state rispettate le norme del D.Lgs.. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; in particolare dovrà essere elaborata la scheda semplificata di cui all'all. 1/2 e 1/3 del D.P.C.M del 12 dicembre 2005, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9.

Le **componenti progettuali** da esaminare in tale studio sono:

a.1 **SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI**: dimostrazione asseverata che sono rispettati gli obblighi derivanti dall'art.8 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti del D.M. 16/2/82 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

a.2 RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale, oltre alla stima della quantità di rifiuti prodotti per ogni tipologia ai fini della verifica dell'adeguatezza dell'area; avendo l'amministrazione comunale previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia.

a.3 BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata da parte di tecnico abilitato, corredata da planimetrie e sezioni, attestante l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

#### **Art. 15 - Prescrizioni particolari**

L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere con eventuali successivi provvedimenti di Giunta nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 11 della D.G.R. regionale n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 a inibire temporalmente il rilascio delle autorizzazioni e le SCIA di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o prevedere limitazioni, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici. In ogni caso tali provvedimenti dovranno riguardare ambiti circoscritti del territorio, avere carattere limitato nel tempo ed essere adeguatamente motivati.

#### **Art. 16 – Decoro delle strutture**

Il comune ai sensi dell'art. 11, comma 3, della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268, potrà - in casi particolari o qualora ne ravvisi l'opportunità - integrare i propri criteri con specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione anche non assistita indicando, per ciascuna parte del territorio comunale, le caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate – coperte o scoperte - poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

#### **Art. 17**

##### **Contestualità delle autorizzazioni per esercizi di somministrazione e dei titoli abilitativi edilizi-**

I titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e delle SCIA per i casi previsti, nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie, vigenti ai fini del loro rilascio.

**SEGUONO ALLEGATI GRAFICI**


**ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI**  
(D.LGS. 114/1998, L.R. 28/1999, D.C.R. 59-10831 DEL 24.03.2006)



A1 ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE



L1 LOCALIZZAZIONI URBANE NON ADDENSATE



COMUNE DI MONGRANDO

